



**“SPAZIO ASCOLTO E ACCOGLIENZA VITTIME”
Regolamento attuativo**

ARTICOLO 1

L'accesso allo Sportello Antiviolenza da parte dell'utente è gratuito, al pari della prestazione del servizio da parte dell'Avvocato, al quale verranno comunque riconosciuti crediti formativi nell'area deontologica per la disponibilità e l'impegno offerti.

ARTICOLO 2

La funzione dell'Avvocato che collaborerà con lo Sportello Antiviolenza sarà solo informativa. In particolare, l'Avvocato dovrà rendere edotto l'utente di tutti i suoi diritti previsti dalla legge, del significato dell'irrevocabilità della querela, delle sue conseguenze e dei suoi effetti, dei tempi del processo, dei costi, nonché del diritto di esser ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tentando di evitare ogni strumentalizzazione del ricorso all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 3

Il servizio prestato dallo Sportello Antiviolenza viene reso dagli avvocati iscritti nell'apposito elenco redatto di concerto da CP Tivoli e dal COA di Tivoli, presso il quale verrà conservato e aggiornato periodicamente al fine di organizzare il servizio.

Potranno prestare il servizio presso lo Sportello Antiviolenza gli Avvocati del Foro di Tivoli che alternativamente:

a) risultino iscritti all'Albo da almeno 8 anni ed abbiano esperienza di diritto minorile oppure di diritto civile o di diritto penale;

b) risultino iscritti all'Albo da almeno 2 anni ed abbiano frequentato almeno il 90% delle lezioni dell'apposito corso di formazione organizzato di concerto dal COA di Tivoli e da CP Tivoli, ottenendo il relativo attestato di partecipazione.

La domanda di iscrizione – corredata della dichiarazione di accettazione del presente regolamento e dalla documentazione utile ad attestare il possesso di uno dei due predetti requisiti soggettivi – potrà essere presentata dal 1 al 30 aprile di ogni anno. In sede di richiesta di iscrizione, andrà indicata la materia di attività



prevalente per la quale il professionista è disponibile a prestare gratuitamente la propria opera.

ARTICOLO 4

È vietato fornire pareri scritti e/o informazioni su giudizi pendenti e l'attività svolta non costituirà, in ogni caso, parere professionale.

ARTICOLO 5

All'Avvocato che svolge le attività allo Sportello Antiviolenza è fatto divieto di fornire agli utenti l'elenco degli avvocati iscritti allo Sportello Antiviolenza, nonché:

- a) di indicare all'utente il nominativo di colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni ed orientamento;
- b) di assumere incarichi professionali dall'utente ricevuto in occasione del turno allo sportello e dal soggetto nei cui confronti si potrebbe dover procedere in sede penale o civile.

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge del professionista che abbia prestato l'attività di sportello, al suo convivente *more uxorio*, ai suoi parenti fino al secondo grado, nonché ai suoi colleghi associati, ai soci ed ai colleghi che esercitano nel suo studio o nei suoi stessi locali.

A seguito dell'avviso circa la facoltà di nominare un difensore di qualsiasi Foro nazionale, l'Avvocato potrà indirizzare l'utente presso la sede del COA di Tivoli per ivi ricevere tutte le informazioni necessarie.

L'Avvocato che presterà servizio presso lo Sportello Antiviolenza, oltre alle prescrizioni di cui al presente Regolamento Attuativo, si dovrà ritenere vincolato ai generali doveri previsti dal Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento a quelli di lealtà e probità, del segreto professionale, della formazione professionale e dell'accostamento di clientela.

ARTICOLO 6

Gli utenti potranno utilizzare il servizio fornito dallo Sportello Antiviolenza non più di due volte per la stessa questione o per i medesimi fatti.